

UN RIEPILOGO SU INDENNITÀ DI FREQUENZA CON ALCUNE PRECISAZIONI SULL'ENTITÀ DELLA FREQUENZA. (avv. Vincenzo Leccese)

DESTINATARI

La prestazione, introdotta dalla legge 289/1990, è erogabile in favore dei minori italiani residenti in Italia; a loro sono equiparati, purché sempre residenti in Italia, i cittadini comunitari e i cittadini extracomunitari (si ricorda che la Sentenza della Corte Costituzionale 187/2010 ha fatto venir meno il presupposto della titolarità della carta di soggiorno per la concessione del trattamento in parola). Per il riconoscimento della prestazione non ci sono limiti minimi di età: pertanto il sostegno può essere erogato anche nei confronti dei minori che frequentano l'asilo nido.

REQUISITI

Per conseguire il diritto all'indennità di frequenza ai minori invalidi devono trovarsi in una delle seguenti condizioni: a) avere difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età; b) avere una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1200 e 2000 hertz.

Per quanto riguarda le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e funzioni della propria età la prestazione può essere concessa ove sussista una menomazione duratura che non si esaurisce in un singolo episodio (come ad esempio un piccolo incidente).

Inoltre la difficoltà fisica deve comportare un ostacolo allo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie di un soggetto sano di pari età del minore invalido.

LA FREQUENZA SCOLASTICA

Tra i presupposti necessari per il riconoscimento dell'indennità c'è, poi, la frequenza continua o anche periodica, da parte del minore, di un istituto scolastico (di ogni ordine e grado, anche privato), di un centro di formazione o addestramento professionale o, infine, di un centro specializzato nel trattamento terapeutico o nella

riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap. Questi ultimi devono essere pubblici o privati operanti in regime di convenzione. La previsione è vincolante, per cui è una fattispecie nella quale non è possibile farvi rientrare trattamenti svolti al di fuori delle strutture convenzionate neanche laddove espressamente prescritti da un medico, anche specialista. La cessazione della frequenza comporta, pertanto, la revoca della prestazione.

Si ricorda che in caso di minore iscritto alla scuola primaria o a quella secondaria di primo e secondo grado il requisito della frequenza s'intende rispettato se la presenza è pari, normalmente, ad almeno i 3/4 dell'orario scolastico annuale stabilito per legge. Nel caso di frequenza di asili nido o scuole d'infanzia, va presentata annualmente un'autodichiarazione di frequenza in caso di strutture pubbliche, ovvero un certificato di frequenza rilasciato dalla scuola stessa in caso di strutture private. In caso di prosecuzione del percorso scolastico da 16 a 18 anni, successivamente cioè all'assolvimento dell'obbligo d'istruzione (il quale, si ricorda, riguarda la fascia d'età da 6 a 16 anni), va presentata annualmente un'autodichiarazione di frequenza. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di comunicare l'eventuale cessazione della frequenza scolastica o il cambio di scuola rispetto all'anno scolastico precedente (vale a dire in caso di trasferimento ad altro istituto scolastico, passaggio da elementare a media inferiore e da media inferiore a media superiore).

Una parentesi va aperta con riguardo alla frequenza dei centri specializzati per il trattamento terapeutico. La frequenza di questi centri, infatti, spesso può assumere natura occasionale e limitata temporalmente al periodo necessario per il recupero fisico conseguente ad un temporaneo evento morboso. Pertanto quanto alla durata minima necessaria al fine di far configurare il diritto alla prestazione, il Consiglio di stato ha da tempo ribadito come questa debba essere intesa non come presenza sporadica, episodica o simbolica, ma come frequenza che, pur se non giornaliera, assicuri tuttavia una permanenza del soggetto presso il centro o la struttura

specializzata nel trattamento terapeutico o riabilitativo secondo cadenza temporale determinata e certificata dalla struttura che segue il bambino compatibile con i risultati attesi dal trattamento stesso. Nei casi dubbi, cioè in presenza di un numero molto esiguo di giornate di effettiva frequenza, l'adeguatezza di quest'ultima (frequenza) deve essere stabilita in base a valutazioni degli organi tecnicosanitari preposti ai trattamenti terapeutici o di recupero (circolare 15 dicembre 1992 del ministero dell'interno). In conclusione, quando in seguito ad accertamenti risulti non soddisfatto il requisito della frequenza, l'indennità non potrà essere erogata (messaggio inps 728/2015).

IMPORTO E REDDITO

(personale del minore beneficiario e non familiare)

La prestazione, a differenza dell'assegno di invalidità civile, è concessa per 12 mensilità (periodo massimo per frequenza continuativa anche d'estate) con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza fino al mese successivo a quello di cessazione della frequenza. L'importo per il 2016 ammonta, dunque, a 279,47 € al mese. Al pari dell'assegno di invalidità civile gli interessati devono rispettare determinati limiti reddituali personali che, per l'anno 2016 non possono eccedere il valore di 4.800,38 euro. Sono valutabili i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.